

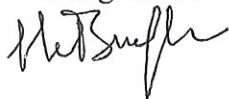
Associazione "Casa Zuccala"
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Verbale n. 25

Oggi, 25 settembre 2020, alle ore 12,30, nella Sede dell'Associazione Culturale "Casa Zuccala" sita a Marentino (TO), in via Profonda n. 0, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci presieduta dal Prof. Guido Vanetti.

Effettuato l'appello, sono risultati presenti 3 Soci su 58 aventi diritto. Mancando il numero legale, come richiesto dall'art. 8 dello Statuto, il Presidente dichiara nulla la seduta, che viene, pertanto, rinviata in seconda convocazione.

Il Segretario



Il Presidente



--- +++ ---

Oggi, 25 settembre 2020, alle ore 17,00, nella Sede dell'Associazione Culturale "Casa Zuccala" sita a Marentino (TO), in via Profonda n. 0, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci presieduta dal Prof. Guido Vanetti.

Effettuato l'appello sono risultati presenti 45 Soci (di cui 29 per delega) su 58 aventi diritto. L'Assemblea viene pertanto dichiarata valida. Si passa, quindi, immediatamente, all'esame dell'o.d.g.:

a) Modifica dello Statuto

Constatato che ai sensi dell'Art. 8 dello Statuto e dell'Art. 101, comma 2 del D.L. 117/2017, l'Assemblea è validamente costituita essendo presenti o rappresentati i 2/3 degli aventi diritto, il Presidente sottopone all'approvazione la modifica degli artt. 1, 7, 8, 9 e l'inserimento dell'art. 11 al fine di conformare lo Statuto al D.L. 117/2017; inoltre chiede, con l'occasione, di inserire nell'art. 3 specifici riferimenti alle attività svolte dall'Associazione finalizzate alla apertura al pubblico di Casa Zuccala e del GEA (Giardini delle Erbe Aromatiche). Da, quindi, lettura e motivazione delle modifiche per le quali si chiede l'approvazione. L'Assemblea approva all'unanimità. Copia del nuovo Statuto viene allegata al presente verbale

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 18,00, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

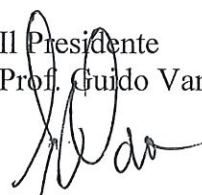
Il Segretario

Prof.ssa Elena Buscaglione



Il Presidente

Prof. Guido Vanetti



Registrato a MONCALIERI il 02 NOV. 2020
al n° 1866 serie 3
con 266,00



IL FUNZIONARIO
Valerio VASSORE

Associazione "Casa Zuccala" ETS STATUTO



Art. 1. - Denominazione

E' costituita l'Associazione di promozione sociale, denominata "Associazione Casa Zuccala". Viene previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione, l'associazione potrà aggiungere alla denominazione "Associazione Casa Zuccala" anche l'espressione "Ente del Terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale, solidaristiche e civiche nei confronti degli associati o di terzi, si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

L'associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Marentino, via Profonda n. 0. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede sociale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci comunicando tempestivamente il trasferimento dalla sede legale presso i registri nei quali l'associazione è iscritta. Inoltre, potranno essere istituite sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico. Potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, magazzini, filiali, succursali in Italia e all'estero.

Art. 3 - Scopo e Attività

L'Associazione ha per oggetto, sulla base dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, l'esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale:

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato;

lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale.

L'Associazione ha finalità di promozione sociale e per scopo la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico ed eno-gastronomico della Regione Piemonte, nonché la realizzazione, in accordo con la Proprietà, di tutte le iniziative necessarie alla diffusione della conoscenza e all'apertura al pubblico della dimora storica "Casa Zuccala" e del GEA (Giardino delle Erbe Aromatiche).

L'Associazione potrà partecipare ad ogni tipo di iniziativa volta al raggiungimento dello scopo sociale. E' in ogni caso esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero la tutela degli interessi economici degli associati.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà:

- Organizzare mostre scientifiche e culturali, convegni e corsi di formazione e perfezionamento, tavole rotonde, seminari, manifestazioni in genere congressi e dibattiti;
- Pubblicare atti, dispense, libri, opuscoli e ogni altro materiale inerente lo scopo associativo;
- Erogare in maniera occasionale borse di studio su argomenti inerenti gli scopi associativi;
- Organizzare momenti di intrattenimento e ricreativi in collegamento con attività inerenti gli scopi statuari;
- Gestire circoli privati nei quali vengano somministrati alimenti e bevande e spacci riservati alla vendita di prodotti ai soci.;
- Intraprendere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità potrà inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

E' fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione potrà partecipare quale socio di altri circoli, -enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e a tempo indeterminato

Art. 5- Soci

Possono essere Soci cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, nonché enti pubblici e privati italiani e stranieri che condividono le finalità dell'Associazione.

I Soci si distinguono in Soci Fondatori e Soci Ordinari.

Soci Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

Soci Ordinari: sono quelli ammessi dal Consiglio Direttivo in regola con il versamento della quota annuale.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- di informazione e controllo stabilito dalle leggi, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
- di esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso potrà essere restituita.

L'appartenenza all'Associazione ha pertanto carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal Regolamento dell'Associazione.

Coloro che intendono essere ammessi quali Soci dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo della stessa. Il Consiglio Direttivo delibererà entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di rigetto della domanda, che dovrà in ogni caso essere motivato, l'interessato potrà chiedere che la stessa venga esaminata dall'Assemblea degli iscritti, la quale dovrà riunirsi entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta di riesame, indirizzata al Presidente.

E' espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

La qualità di Socio si perde per esclusione, per recesso o per causa di morte. Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento, e va comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci;
- c) che vada contro gli scopi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso previsto alla lettera b) del presente articolo, consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione stessa sia all'esterno per designazione o delega.

La domanda di associazione delle persone giuridiche, degli Enti e delle Associazioni deve essere firmata dal legale rappresentante e deve contenere la designazione di un delegato in seno all'associazione stessa. Le persone giuridiche e le associazioni dovranno essere rappresentate dal delegato nominato all'atto dell'iscrizione.

Art. 6 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare le proprie attività da:

- a - quote e contributi degli associati;
- b - eredità, donazioni e legati;
- c - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti e Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g - erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto. È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell'attività istituzionale.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente

In caso di superamento dei limiti imposti dalla Legge sarà necessario nominare l'Organo di Controllo.

Le cariche sociali sono gratuite.

Tuttavia il Consiglio Direttivo può attribuire rimborsi per spese effettivamente sostenute e rendicontate a soci anche-membri del Consiglio Direttivo stesso per l'espletamento di particolari incarichi per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:

- che siano in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea Elettiva;
- che non siano stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
- per i quali non siano in corso provvedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai Regolamenti, l'associazione dovrà tenere:

- il libro degli associati o degli aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio direttivo sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la stesura con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 8 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.



Hanno diritto a partecipare e ad intervenire in Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. I Soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri Soci attraverso delega scritta.

Ogni Socio può rappresentare al massimo altri quattro Soci.

Ogni Socio ha diritto ad un voto in Assemblea.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre per l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) Per decisione del Consiglio Direttivo;

b) Su convocazione del Presidente del C.D., quando ne fa espressa richiesta almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione; nella sede dell'Associazione e presso le eventuali sedi secondarie o operative, oppure mediante pubblicazione su bollettino o circolare, anche in via telematica, destinati a tutti i Soci, dell'avviso per iscritto, con almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, contenente il luogo di convocazione, la data, l'ordine del giorno, l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve aver luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l'adunanza.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si intende comunque regolarmente convocata per la presenza di tutti i Soci. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed, in questo caso, il Presidente può scegliere fra i presenti, due scrutatori.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

a) Discutere e deliberare sui rendiconti economico e finanziari e sui bilanci preventivi, nonché sulle relazioni di attività al rendiconto economico e finanziario del Consiglio Direttivo;

b) Eleggere tra i soci i membri del Consiglio Direttivo;

c) Deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;

d) Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

e) Deliberare la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte, con un membro scelto tra i non eletti;

f) Approvare l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

g) Deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

i) Esaminare l'eventuale ricorso di chi ha presentato domanda di iscrizione respinta dal CD e deliberare in merito;

l) Approvare i rimborsi massimi previsti per i membri del Comitato direttivo ed eventualmente per i soci qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'associazione. Tali spese dovranno essere opportunamente documentate;

m) Approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione;

- in sede straordinaria:

a) Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione col voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci aderenti;

b) Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

c) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza l'Assemblea nomina un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con la funzione di coordinare le attività dell'Assemblea e stendere il verbale delle riunioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, del diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza più uno dei voti dei Soci presenti.

Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri nominati dall'Assemblea dei Soci tra i Soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque anni; comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche.

Al termine del mandato i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, il Presidente dell'Associazione e può eleggere un Vice Presidente dell'Associazione, il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di:

a) Compire tutti gli atti di ordinaria amministrazione sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

b) Predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari, nonché la relazione di attività

c) Deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi Soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le penali in caso di ritardato versamento per poi sottoporle all'approvazione dell'Assemblea;

d) Deliberare l'esclusione dei Soci;

e) Deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

f) Deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i Soci in seno all'associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in una unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso scritto, inviato almeno dieci giorni prima della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma, fax o per via telematica almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, o dal più anziano d'età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio per alzata di mano e le delibere devono ottenere il voto della maggioranza dei presenti; In caso di parità di voti la delibera si considera annullata.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i verbali delle sedute vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione dirige l'associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può assumersi decreti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile fino a un massimo di tre cariche consecutive.

Art. 11 - Organo di controllo

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. All'Organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 - Esercizio sociale e Rendiconto Economico e Finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1 settembre e si chiude il 31 agosto di ogni anno, entro il 30 novembre successivo alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione del Rendiconto Economico e Finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre.

Art. 13 - Scioglimento

L'eventuale scioglimento prima dei termini statutari dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell'Associazione e nominerà uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

Art. 15 - Clausole finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il Segretario



Marentino, 25/09/2020

Il Presidente

